

ASSOCIAZIONE "AMICI DEL MUSEO DI SAN VITO DI LEGUZZANO APS"

sede: via Pecori Giraldi 3, San Vito di Leguzzano

C.F. 92014730243

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

(modifica dello Statuto sociale)

Oggi giovedì **24 novembre 2022** presso la Sala Civica di via Roma di San Vito di Leguzzano si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione alle ore 20,00, in seconda convocazione alle ore 20,30.

Rilevato che alle ore 20,40 sono presenti 52 soci in proprio, più 4 soci per delega, per un totale di 56 soci, si ritiene validamente riunita l'Assemblea.

Si discute l'unico punto dell'ordine del giorno:

Modifica del 3° comma dell'art. 3 dello Statuto

Il Presidente comunica che la Regione Veneto, in vista dell'inserimento della nostra Associazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ha riscontrato un'anomalia nel comma 3° del 3° articolo che concerne i soci junior. Nel testo statutario si legge del mancato riconoscimento del diritto di voto ai soci junior, (junior: sono coloro che hanno meno di diciotto anni e che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea; essi non hanno diritto di voto). Ciò viola il principio di uguaglianza e pari opportunità degli associati (art. 25 D.Lgs.117/17), ed opera discriminazione fra gli associati (art. 35 D.Lgs.117/17).

Pertanto il Presidente propone che, al posto di "*Essi non hanno diritto di voto*", sia inserito: "*Essi sono rappresentati da chi esercita la responsabilità genitoriale*".

Dopo qualche altro chiarimento, l'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare la modifica del 3° comma dell'articolo 3°, riformulato in questa maniera:

"junior: sono coloro che hanno meno di diciotto anni e che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea; essi sono rappresentati da chi esercita la responsabilità genitoriale".

L'Assemblea delibera altresì di richiedere l'applicazione dei benefici di cui all'art. 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in quanto le modifiche proposte sono dovute principalmente alla necessità di adeguarsi a quanto previsto dallo stesso Decreto 117/2017.

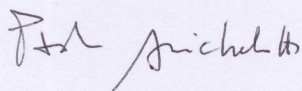
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede dell'Associazione "AMICI DEL MUSEO DI SAN VITO DI LEGUZZANO APS".

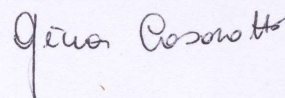
Il Presidente e la Segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

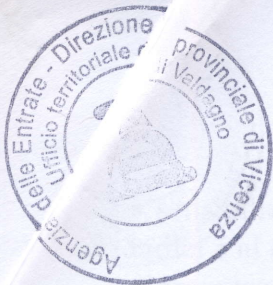
Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.15, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario





ASSOCIAZIONE "AMICI DEL MUSEO DI SAN VITO DI LEGUZZANO APS"

STATUTO

adeguamento al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017) approvato
dall'Assemblea straordinaria del 24 novembre 2022

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE "AMICI DEL MUSEO DI SAN VITO DI LEGUZZANO APS", con sede in via Pecori Giraldi, 3, nel Comune di San Vito di Leguzzano (Vi).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Finalità e Attività)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

- a) perseguire l'interesse generale della comunità umana alla promozione e integrazione dei cittadini;
- b) promuovere la crescita di legami di solidarietà tra la popolazione di San Vito di Leguzzano;
- c) valorizzare e rivitalizzare i rapporti sociali tra le organizzazioni pubbliche e private del territorio;
- d) promuovere la solidarietà tra i soci;
- e) promuovere la conoscenza e l'approfondimento della civiltà del passato;
- f) valorizzare il patrimonio storico, artistico, etnografico e naturalistico del paese e del territorio;
- g) sostenere e valorizzare il Museo etnografico sulla lavorazione del legno di San Vito di Leguzzano.

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, realizzerà la gestione, anche in collaborazione e convenzione con Enti pubblici e privati, di servizi, tra i quali attività di promozione e animazione culturali e sociali. A titolo esemplificativo verranno realizzate attività di:

- organizzazione di conferenze, manifestazioni, mostre inerenti alle predette discipline;



- sensibilizzazione dei giovani delle scuole locali e non alla consapevolezza delle proprie radici e al rispetto dell'ambiente;
 - organizzazione di visite culturali ad istituzioni museali e ad aree di interesse storico ed etnografico;
 - collaborazione con la Biblioteca civica al fine di raccogliere pubblicazione inerenti all'interesse museale;
 - collaborazione con Enti o Istituti per eventuali indagini condotte da queste.
3. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo 117/2017.
4. L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3 **(Ammissione)**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'Associazione si ispira a principi di democrazia e uguaglianza di diritto degli associati.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
3. Ci sono cinque categorie di soci:
- fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto istitutivo e che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea; essi hanno diritto di voto;
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea; essi hanno diritto di voto;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie; essi hanno diritto di voto;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione; essi hanno diritto di voto;
- junior: sono coloro che hanno meno di diciotto anni e che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea; essi sono rappresentati da chi esercita la responsabilità genitoriale.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile, né rimborsabile.

ART. 4 **(Diritti e doveri dei soci)**

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:



- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione;
 - votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
- Gli associati dell'associazione hanno il dovere di versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7

(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice-Presidente
- Segretario
- Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8
(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o via e-mail da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

ART. 10
(Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.



ART. 11 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - **(Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017.



Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla Legge 383/2000.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 15

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 16

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 117/2017.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 117/2017.

ART. 18

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19
(Disposizioni finali)

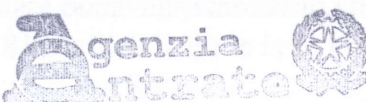
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Foro competente Foro di Vicenza. Ai sensi dell'art. 82 Decreto Legislativo 117/2017 esente dall'imposta di registro e di bollo.

ART. 20
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del Decreto Legislativo 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del Decreto Legge n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Decreto Legislativo 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.


Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno

REGISTRATO IL 08/12/2022
AL N. 1743 SERIE 3
TASSE LIQUIDATE EURO ESENTE


IL FUNZIONARIO
PAULINO CRESCENZI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
ENRICO DI POL